

proposta DI LEGGE N. 608

Presentata dai Consiglieri regionali: Contu (primo firmatario), Papandrea
il 9 dicembre 2003

“NUOVO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE”

Assegnata per l'esame in sede referente alla Commissione Speciale per lo
Statuto

il 11 dicembre 2003

VII LEGISLATURA



RELAZIONE

Le intervenute modifiche al Titolo V della Costituzione impongono ad ogni Regione di dotarsi di un nuovo Statuto al fine di renderlo coerente con i nuovi principi ispiratori.

Lo Statuto vigente ancorché datato al 1971 mantiene tutta la sua attualità e pertanto la nostra proposta innesta alcune modifiche che meglio si confanno al mutato quadro sociale che è nel frattempo intervenuto.

Particolare attenzione abbiamo prestato ai principi e ai valori, rifuggendo da un riferimento generico alla Costituzione italiana.

Abbiamo voluto sottolineare come lo Statuto della Regione Piemonte debba ispirarsi ai valori della Resistenza antifascista ed alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, ma anche come, nel terzo millennio, sia ormai imprescindibile attenersi alle dinamiche di uno sviluppo ecologicamente sostenibile.

Abbiamo anche voluto rimarcare un doveroso richiamo al rispetto dei principi della laicità dello Stato così come sanciti dalla Costituzione repubblicana.

La nostra proposta di Statuto si ispira, anche nel linguaggio, ad una effettiva parità tra i sessi e anzi considera suo compito specifico la valorizzazione della differenza di genere e opera per la realizzazione compiuta di un contesto di pari opportunità.

In questa nostra presentazione di ridefinizione statutaria non poteva non trovare posto un'estensione del diritto di elettorato attivo e passivo anche a tutti i cittadini stranieri non provenienti da stati dell'Unione Europea o apolidi ma regolarmente residenti nel territorio regionale.

Nel presentare la nostra proposta di Statuto abbiamo scelto, dal punto di vista metodologico, di proporre un nuovo testo comprendente sia gli articoli confermati che quelli modificati (o di nuova formulazione/introduzione) preferendo questa forma alla mera esposizione delle modifiche effettuate; abbiamo così prodotto un testo completo e organico.

INDICE

TITOLO I La Regione	
CAPO I <i>Principi</i>	art. 1 - 8
CAPO II <i>Potestà della Regione</i>	art. 9 - 10
TITOLO II Organi e funzioni	
CAPO I <i>Organi della Regione</i>	art. 11
CAPO II <i>Il Consiglio Regionale</i>	art. 12 - 28
CAPO III <i>La Giunta e il Presidente della Giunta</i>	art. 29 - 37
TITOLO III Funzioni legislative del Consiglio	art. 38 - 43
TITOLO IV La partecipazione popolare	
CAPO I <i>Istituti della partecipazione popolare</i>	art. 44
CAPO II <i>L'iniziativa popolare e l'iniziativa degli enti locali</i>	art. 45 - 48
CAPO III <i>Il Referendum</i>	art. 49 - 57
CAPO IV <i>Altri istituti della partecipazione popolare</i>	art. 58 - 60
CAPO V <i>Pubblicità degli atti amministrativi</i>	art. 61
TITOLO V Attività amministrativa e rapporti con gli enti locali	
CAPO I <i>Decentramento e autonomie locali</i>	art. 62 - 64
CAPO II <i>Istituti partecipativi</i>	art. 65
CAPO III <i>Circondari</i>	art. 66
CAPO IV <i>Difensore civico</i>	art. 67
CAPO V <i>Enti, aziende e società regionali</i>	art. 68
TITOLO VI Programmazione economica, finanza e bilancio della Regione	
CAPO I <i>Programmazione economica</i>	art. 69 - 71
CAPO II <i>Finanza e bilancio della Regione</i>	art. 72 - 76
TITOLO VII Stato giuridico del personale regionale	art. 77
TITOLO VIII Revisione dello Statuto	art. 78

TITOLO I **La Regione**

CAPO I ***Principi***

Art. 1 ***(Costituzione della Regione)***

Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità politica della Repubblica Italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme dello Statuto.

La Regione Piemonte è istituzione di governo rappresentativo della comunità delle donne e degli uomini che vivono nel proprio territorio.

Il territorio della Regione comprende le circoscrizioni delle attuali province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

La città di Torino è il capoluogo della Regione.

La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

Art. 2 ***(Valori e principi generali)***

La Regione assume i valori della Resistenza antifascista e della democrazia repubblicana e fa propri i principi della dichiarazione dei diritti dell'uomo, degli esseri viventi e dello sviluppo ecologicamente sostenibile.

La Regione attua il proprio sviluppo democratico ispirandosi ai valori del pluralismo, della libertà e della tolleranza, praticando una rigorosa neutralità in materia ideologica nel rispetto dei principi della laicità dello Stato sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

La Regione fonda lo svolgimento delle proprie funzioni sui valori della democrazia, del pluralismo, dell'accoglienza e del riconoscimento di ogni diversità; ripudia ogni forma di discriminazione e di intolleranza.

La Regione opera per affermare i principi costituzionali di libertà, di uguaglianza e di giustizia. Concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano l'attuazione.

La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona, l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della Regione e del Paese, il pieno riconoscimento dei diritti delle donne e degli uomini senza diversificazione alcuna di etnia o di religione e tutela l'uniformità delle condizioni di vita dei cittadini che vivono sul territorio regionale. Considera compito specifico la valorizzazione della differenza di genere e opera per la realizzazione compiuta di un contesto di pari opportunità in ogni settore di attività.

Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione, si propone la piena occupazione promovendo il diritto di tutte e di tutti ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possano limitarlo o impedirlo.

La Regione opera per l'effettiva autonomia degli enti locali e per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, informando la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa a fini di un ampio decentramento.

La Regione promuove politiche di cooperazione internazionale e con le altre regioni.

Promuove ed attua con le Regioni confinanti rapporti di compartecipazione e di amicizia; opera con le altre Regioni per lo sviluppo sociale, economico e democratico del Paese.

Essa esercita i poteri e le funzioni proprie dell'ordinamento costituzionale come istituzione impegnata al rafforzamento della democrazia.

La partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione fondante ed essenziale per lo sviluppo della vita democratica e salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini. Pertanto la Regione Piemonte favorisce le formazioni sociali -partiti, sindacati, associazioni professionali, culturali, sociali e di volontariato- nelle quali si esprime la personalità umana e ne sostiene il libero svolgimento delle attività e delle funzioni. Favorisce lo sviluppo dell'associazionismo nei diversi settori e delle attività di volontariato. La Regione, nell'ambito dello sviluppo della Comunità europea e di un sistema più ricco di relazioni tra i popoli, s'impegna per rafforzare la politica regionale comunitaria e promuove un ruolo sempre più attivo della Regione nell'Unione Europea.

La Regione opera per la pace e per l'amicizia tra i popoli prestando il proprio impegno affinché i conflitti e i contrasti siano sempre affrontati e risolti senza il ricorso alle armi.

Art. 3

(Autonomia, sviluppo economico-sociale e programmazione)

La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

La Regione per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità regionale.

La Regione, avvalendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli enti locali, opera in particolare per:

1. realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;
2. contribuire al progresso della cultura e allo sviluppo della ricerca scientifica, promuovendo altresì l'adeguamento delle strutture e dei contenuti della scuola alle esigenze della società regionale e nazionale;
3. adottare le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata;
4. acquisire alla gestione o al controllo pubblico i servizi di interesse generale;
5. attuare le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e civili condizioni di vita nelle campagne e favorire l'impresa, singola e associata, di coltivazione diretta e familiare, nelle forme della proprietà e dell'affitto;
6. agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità collinari e montane;
7. promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;
8. potenziare l'impresa artigiana e favorirne l'ammodernamento;
9. coordinare le attività commerciali ed agevolare l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la tutela del consumatore;
10. coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza sociale, all'abitazione, alla scuola e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, alla viabilità e ai trasporti, alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport.

Art. 4

(Tutela del patrimonio naturale e culturale)

La Regione, nella politica di programmazione, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale per assicurare, alla collettività ed ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.

Essa, nell'ambito delle proprie competenze, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminarne le cause; sostiene la ricerca e l'applicazione di risorse energetiche rinnovabili ed eco-compatibili; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale; adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche; istituisce parchi e riserve naturali; tutela il paesaggio.

La Regione difende il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni regionali.

A questi fini coordina ed indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo di adeguati mezzi educativi e di informazione.

Art. 5

(Tutela della salute dei cittadini)

La Regione, nell'ambito delle sue competenze, promuove ed attua un'azione legislativa e regolamentare intesa a creare ed organizzare gli strumenti più efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini, e specificamente:

- a) costituisce organismi sanitari ed altri strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro per tutelare la salute e prevenire le cause che le provocano danno;
- b) favorisce la partecipazione dei comitati di fabbrica, dei lavoratori e delle categorie professionali alla gestione degli organismi e degli strumenti antinfortunistici, di medicina preventiva, di igiene generale, di igiene mentale, nonché di medicina curativa e riabilitativa;
- c) elabora il proprio Piano Socio-sanitario ispirandosi ai principi dell'art. 32 della Costituzione;
- d) istituisce in A-USL e ASO il Comitato di partecipazione degli utenti e degli operatori dei servizi socio-sanitari del territorio al fine di verificare, tra l'altro, la funzionalità dei servizi e la loro rispondenza alle finalità del SSN e agli obiettivi dei Piani Sanitari nazionali e regionali.

Art. 6

(Patrimonio culturale delle comunità locali)

La Regione difende l'originale e variegato patrimonio linguistico, di cultura e di costume delle comunità insediate sul suo territorio, ne favorisce lo studio, la conoscenza e la valorizzazione così come ritiene un arricchimento fondamentale per la crescita umana e la convivenza civile garantire la tutela delle lingue e delle culture delle comunità che si insedieranno.

Art. 7

(L'informazione)

La Regione riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

La Regione dà relazione periodica della sua attività, organizza conferenze con gli enti locali, cura i contatti con gli organismi di azienda, di scuola, di comunità locali, secondo le norme e le modalità dello Statuto e del Regolamento.

Essa stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione anche audiovisivi, e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla comunità regionale di esprimere le proprie esigenze.

Art. 8 **(La consultazione)**

La Regione consulta gli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, gli elettori della Regione, secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

La Regione predispose altresì indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e di ricerca.

CAPO II

Potestà della Regione

Art. 9 **(Potestà legislativa)**

La Regione ha potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata allo Stato e nelle materie di legislazione concorrente così come previsto dall'articolo 117 della Costituzione, da altre leggi costituzionali e dalle leggi ordinarie.

Tale potestà è esercitata nel rispetto della Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

La Regione può emanare altresì, norme di attuazione di leggi dello Stato se ed in quanto ciò sia espressamente previsto dalle leggi statali medesime.

Sono inoltre approvati con legge regionale:

- a) i bilanci di previsione, i conti consuntivi e lo storno di fondi da un capitolo all'altro dei bilanci;
- b) i bilanci degli enti, aziende e di altre forme di organizzazione regionali nel rispetto delle leggi dello Stato;
- c) l'esercizio provvisorio;
- d) l'istituzione e la disciplina di tributi propri;
- e) l'assunzione di mutui;
- f) l'emissione di prestiti;
- g) l'istituzione di nuovi Comuni o la modificazione di circoscrizione o di denominazione di quelli esistenti;
- h) l'istituzione di enti ed aziende regionali;
- i) le procedure di programmazione regionale.

Art. 10
(Potestà amministrativa)

La Regione esercita le funzioni amministrative esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 118 della Costituzione.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti e la Giunta regionale.

Nei casi previsti dal precedente comma 2 l'onere delle relative spese sarà a carico dello Stato.

TITOLO II
Organi e funzioni

CAPO I
Organi della Regione

Art. 11
(Organi della Regione)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale, il Presidente della Giunta.

CAPO II

Il Consiglio Regionale

Art. 12
(Elezione del Consiglio regionale)

Nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, il Consiglio regionale approva la propria legge elettorale con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La legge elettorale, tra l'altro, dovrà prevedere che:

- a) i Consiglieri regionali siano eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti;
- b) Il diritto di elettorato attivo e passivo, da esercitarsi nell'ambito delle elezioni al Consiglio Regionale, spetta anche a tutti i cittadini stranieri non provenienti da stati dell'Unione Europea o apolidi regolarmente residenti nel territorio del Piemonte;
- c) le liste concorrenti possono accorparsi in coalizioni contrapposte;
- d) le coalizioni designano un proprio candidato alla Presidenza e alla Vice Presidenza della Giunta regionale;
- e) la scheda elettorale riporta graficamente l'accorpamento delle coalizioni ed i nominativi dei candidati designati alla Presidenza e Vice Presidenza della Regione;
- f) i candidati designati alla Presidenza e alla Vice Presidenza della Giunta regionale dalla coalizione vincente e dalla prima delle perdenti sono eletti Consiglieri regionali di diritto in quota alle coalizioni di appartenenza;
- g) ogni elettore dispone di un solo voto di lista e, nelle circoscrizioni con più di tre candidati, ha facoltà di attribuire due preferenze, una per ogni sesso; nel caso

d'espressione di una sola preferenza essa può indifferentemente fare riferimento ad un candidato di uno dei due sessi;

- h) l'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale;
- i) il Consiglio regionale del Piemonte è composto da sessanta membri, cinquantuno seggi sono assegnati alle liste concorrenti in ragione proporzionale e nove seggi sono assegnati come premio di maggioranza alle liste concorrenti della coalizione vincente in ragione proporzionale attingendo, a partire dai primi esclusi, dalle liste della coalizione vincente;
- j) al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti secondo le norme del suo regolamento interno;
- k) la materia verrà successivamente normata da apposita legge, conformemente ai principi ispiratori del presente articolo.

Art. 13 ***(Il Consiglio regionale)***

Il Consiglio regionale:

- a) rappresenta la comunità regionale;
- b) esprime l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione;
- c) esercita la potestà legislativa, regolamentare e programmatica della Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi nazionali e dalle leggi regionali.

Di norma, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dalla Costituzione e dal presente Statuto, il Consiglio regionale dura in carica cinque anni

Art. 14 ***(Attribuzioni del Consiglio regionale)***

Il Consiglio:

- a) formula le proposte di legge alle Camere in materie non rientranti nella competenza normativa regionale;
- b) esercita le potestà legislative e regolamentare attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli rispettivamente dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali;
- c) delibera in merito alle proposte della Regione relative alla programmazione nazionale;
- d) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;
- e) approva lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio;
- f) approva entro il 31 luglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
- g) delibera in ordine ai tributi regionali;
- h) delibera sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- i) delibera l'istituzione e la soppressione di enti e di aziende speciali dipendenti dalla Regione;
- j) delibera in ordine alla partecipazione della Regione in società;
- k) determina gli indirizzi generali della pianificazione regionale e approva il piano regionale di sviluppo, il piano regionale di assetto urbanistico territoriale, i piani comprensoriali, i piani operativi generali di sviluppo sociale ed economico relativi agli

interventi di competenza della Regione e a quelli ad essa demandati dallo Stato, i piani regionali di esecuzione di opere pubbliche e di organizzazione dei servizi pubblici di interesse regionale, nonché gli altri atti di programmazione e pianificazione; approva i piani settoriali concernenti interventi economici e finanziari nelle materie di competenza della Regione, i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche determinandone i contenuti, l'organizzazione di servizi pubblici di interesse regionale, deliberando i finanziamenti relativi;

l) autorizza la Giunta a stipulare convenzioni, e ne approva gli indirizzi, quando esse non siano espressamente previste dai piani di cui alla precedente lettera k) e siano da stipulare con enti pubblici o privati nazionali o sovraregionali, o con altre Regioni, oppure quando per tali convenzioni la legge richieda una deliberazione del Consiglio o stabilisca comunque una attribuzione alla Regione;

m) stabilisce con leggi della Regione le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118 della Costituzione;

n) provvede alle nomine di competenza della Regione, salvo quelle attribuite al Presidente e alla Giunta da leggi o provvedimenti;

o) adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.

Art. 15 **(Altre attribuzioni)**

Il Consiglio inoltre:

a) formula proposte di legge al Parlamento, con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali;

b) esercita il potere di richiesta del *referendum* nazionale nei termini stabiliti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e con le modalità previste dalle leggi dello Stato sul *referendum*;

c) formula pareri sulle materie previste dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

d) elegge nel proprio seno tre delegati della Regione ai quali spetta di partecipare, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di due nomi;

e) provvede alla nomina di Commissioni e di membri di Commissioni devolute per legge dello Stato alla Regione;

f) può, sentite le popolazioni interessate, istituire con proprie leggi nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa e funzionale e nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal bilancio, anche autonomia contabile.

Art. 16 **(Prerogative e diritti dei Consiglieri regionali)**

I Consiglieri regionali rappresentano l'intera comunità regionale senza vincolo di mandato.

I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Ai Consiglieri regionali è attribuita con legge regionale un'indennità determinata in relazione alle funzioni e alle attività svolte nel Consiglio e nella Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese.

Ogni Consigliere ha diritto di interrogazione, interpellanza e di mozione.

Il regolamento interno prevede termini tassativi entro i quali la Giunta ed il suo Presidente sono tenuti a rispondere.

Ogni Consigliere ha diritto di prendere conoscenza e ottenere copia dei provvedimenti e di tutti i documenti utilizzati per l'attività amministrativa in possesso degli uffici della Regione, degli enti e organismi da essa dipendenti.

Anche ai fini di cui al comma precedente, ogni Consigliere ha diritto di accesso ai suddetti uffici.

Non può essere rilasciata copia di documenti riservati a norma di legge e, in relazione a questi, i Consiglieri che ne prendono conoscenza sono tenuti ad osservare il segreto.

Ogni Consigliere ha diritto di usufruire delle attrezzature e dei servizi necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

I diritti di cui al presente articolo si esercitano con le modalità previste dal Regolamento interno che ne garantisce l'effettività. Il Regolamento definirà il relativo impianto sanzionatorio nei confronti dei membri della Giunta consiliare inadempienti.

Art. 17 **(Commissioni permanenti)**

Il Consiglio istituisce nel suo seno Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica delle forze politiche in esso rappresentate, secondo le modalità del Regolamento.

Il Presidente del Consiglio stabilisce la composizione numerica delle Commissioni e comunica al Consiglio la costituzione delle stesse in relazione alle designazioni dei Gruppi consiliari.

Le Commissioni permanenti, per gruppi di materie, sono costituite per l'esame preventivo delle proposte di legge. Alle Commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio.

Art. 18 **(Commissioni speciali)**

Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:

- a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;
- b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio. Ai lavori della Commissione sono ammessi in veste di uditori i rappresentanti degli organi d'informazione accreditati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni di cui ai commi a) e b) e norma la pubblicità della Commissione d'inchiesta nonché i requisiti di accreditamento degli organi d'informazione.

Art. 19
(Poteri di consultazione delle Commissioni)

Le Commissioni permanenti e speciali di indagine, in funzione della materia trattata, si avvalgono, secondo le norme del Regolamento, della consultazione di rappresentanti di enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altri organismi sociali per l'esame di singoli argomenti o disegni di legge e ne riferiscono al Consiglio.

Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio.

È esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute della Commissione in cui si procede alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.

Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 20
(Rapporti fra le Commissioni permanenti e speciali e la Giunta)

Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni.

Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori né abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento.

Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere, sentito il Presidente del Consiglio e previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, per sentirli sulle materie e gli atti di loro competenza.

Secondo le norme stabilite dal Regolamento, possono far parte delle Commissioni permanenti o speciali anche componenti della Giunta nella loro veste di Consiglieri, su designazione dei rispettivi Gruppi.

I membri della Giunta non possono presiedere Commissioni permanenti del Consiglio.

Le Commissioni prestano le loro conclusioni con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.

Art. 21
(Commissione programmazione e bilancio)

Tra le Commissioni permanenti è istituita la Commissione programmazione e bilancio, la quale:

- a) esamina in sede referente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione di cui all'articolo 70, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza;
- c) esamina in sede consultiva le proposte di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio, al fine di valutarne la coerenza con il programma pluriennale di attività e di spesa e con il bilancio, eventualmente segnalando esigenze di aggiornamento del programma;
- d) esercita, secondo modalità stabilite dal Regolamento, funzioni di controllo sulla gestione patrimoniale e contabile della Regione.

Art. 22
(Commissione per il Regolamento del Consiglio)

Il Presidente del Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei Gruppi, in relazione alla loro consistenza numerica, e in modo da garantire la presenza di tutte le forze politiche del Consiglio.

La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e le sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale il proprio Regolamento.

Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.

Art. 23
(Commissione consultiva per le nomine)

Una Commissione di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

Art. 24
(Sessioni ordinarie del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, di aprile e di settembre.

I lavori del Consiglio sono organizzati per programmi quadrimestrali, secondo le modalità indicate dal Regolamento.

Art. 25
(Sessioni straordinarie del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano richiesta il Presidente della Giunta o un quarto dei Consiglieri in carica.

La seduta deve avere luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.

Ove questi termini di convocazione, quale ne sia la ragione, vengano disattesi, il Consiglio regionale, trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti, può essere

convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, da chi ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria.

Nel caso questa sia stata presentata da un quarto dei Consiglieri in carica, la convocazione può essere effettuata dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori.

Art. 26
(Convocazione straordinaria d'urgenza)

In casi di particolare necessità e urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.

Art. 27
(Intervento dei Consiglieri per la validità delle deliberazioni)

Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 28
(Pubblicità delle riunioni)

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.

CAPO III
La Giunta e il Presidente della Giunta

Art. 29
(La Giunta)

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

La Giunta è composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a dodici.

Art. 30
(Elezion e del Presidente e della Giunta)

La conferma dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente della Giunta avviene a seguito della approvazione del Programma di governo con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative per la legislatura.

Il Presidente e il Vice Presidente della Giunta vengono confermati a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio regionale con votazione per appello nominale.

A seguito dell'approvazione del Programma di governo e della conferma del Presidente e del Vice Presidente della Giunta viene eletta a maggioranza assoluta dall'Assemblea consiliare l'intera lista degli Assessori proposta dal Presidente.

La lista degli Assessori può comprendere non più di quattro Assessori esterni al Consiglio regionale, che non hanno diritto di voto.

In caso di impedimento del Presidente della Giunta per decesso, inabilità, sue dimissioni, la presidenza della Giunta regionale è assunta dal Vice Presidente, il quale assume gli stessi poteri e funzioni del Presidente. In caso di impedimento anche del Vice Presidente, il Consiglio regionale viene sciolto e conclusa la legislatura.

Art. 31
(Mozione di sfiducia)

Il Presidente e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta obbligatoriamente le dimissioni.

Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale col voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta restano in carica solo per gli affari correnti.

La mozione di sfiducia, se presentata da un terzo dei Consiglieri, può contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.

In questo caso, l'approvazione della mozione con la maggioranza sopra richiesta comporta il passaggio immediato alla votazione per l'elezione del nuovo Presidente e quindi della nuova Giunta, secondo la procedura prevista dall'articolo 30.

Art. 32
(Funzionamento della Giunta)

La Giunta è convocata dal suo Presidente, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

Il Presidente, con proprio decreto, nomina un Assessore all'ufficio di Vice Presidente della Giunta, con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.

Il Presidente ha altresì facoltà di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, ne ravvisi l'opportunità. Di entrambe queste determinazioni il Presidente della Giunta dà comunicazione al Consiglio.

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 33
(Firma degli atti della Regione)

Il Presidente delega agli Assessori la firma degli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare la firma di particolari atti, stabiliti nell'apposito Regolamento interno della Giunta, approvato dalla Giunta stessa, anche al Segretario generale o ai funzionari da lui proposti.

Art. 34
(Rendiconto della Giunta)

Il Presidente e la Giunta sono responsabili di fronte al Consiglio, al quale rendono annualmente conto della propria attività in data da stabilirsi nel Regolamento del Consiglio. Il Presidente e la Giunta possono essere chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 35
(Competenze e attribuzioni della Giunta)

La Giunta ha l'iniziativa delle funzioni amministrative demandate alla Regione; provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio; amministra il patrimonio della Regione; controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali ed a società a partecipazione regionale.

Essa è tenuta a predisporre il piano di sviluppo regionale ed i piani settoriali da sottoporre all'approvazione del Consiglio e ne cura l'attuazione; predispone inoltre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare al Consiglio.

La Giunta, nei limiti e nei modi fissati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto o da apposite leggi regionali, delibera sulle seguenti materie:

- a) storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
- b) progetti di lavori nei limiti dei piani generali di cui all'articolo 14, lettera k) dello Statuto;
- c) contratti della Regione;
- d) liti attive e passive, rinunce e transazioni.

La Giunta esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

La Giunta può assumere inoltre ogni deliberazione di carattere amministrativo ordinario che le sia stata esplicitamente demandata dal Consiglio.

Art. 36
(Deliberazioni d'urgenza della Giunta)

La Giunta può, in caso di urgenza determinata da calamità naturali o rischi per la incolumità pubblica, sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio.

L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

Le deliberazioni suddette sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni:

Il provvedimento d'urgenza perde in ogni caso la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta.

Il Consiglio, qualora abbia denegato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 37
(Competenze e attribuzioni del Presidente della Giunta)

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, presiede la Giunta, promulga le leggi e i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione. Il Presidente della Giunta soprintende agli uffici e servizi regionali; firma gli atti della Regione; ha la rappresentanza in giudizio della Regione; promuove davanti alle autorità giudiziarie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

TITOLO III
Funzioni legislative del Consiglio

Art. 38
(Iniziativa legislativa)

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.

Art. 39
(Assegnazione alle Commissioni)

Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano in sede referente ovvero redigente, nei casi e nelle forme previsti dal Regolamento.

Art. 40
(Modalità di approvazione dei disegni e delle proposte di legge)

Il Consiglio approva nelle forme previste dal Regolamento i disegni e le proposte di legge articolo per articolo e con votazione finale sul complesso della legge.

La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.

In caso di urgenza, la Giunta, il Presidente della Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge.

Il Regolamento disciplina modalità e termini di tale procedura.

Art. 41
(Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dal voto del consiglio.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

Art. 42
(Annullamento o abrogazione di leggi regionali)

Nel caso in cui una legge della Regione venga, anche parzialmente, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, ovvero abrogata in seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti consequenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento, ovvero alla proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 43
(Approvazione delle norme di attuazione di leggi dello Stato)

Nel caso in cui, a sensi dell'articolo 117 terzo comma, della Costituzione, venga demandato da una legge dello Stato alla Regione il potere di emanare norme per la sua attuazione, la Giunta regionale è tenuta a predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge statale, salvo che la legge non indichi un termine diverso, il relativo progetto di norme d'attuazione e a trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio regionale.

TITOLO IV
La partecipazione popolare

CAPO I
Istituti della partecipazione popolare

Art. 44
(Istituti della partecipazione popolare)

Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) l'iniziativa degli enti locali;
- c) il *referendum* consultivo e abrogativo;

d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;

e) la petizione dei singoli cittadini, di enti e di associazioni.

La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

CAPO II

L'iniziativa popolare e l'iniziativa degli enti locali

Art. 45

(Disciplina dell'iniziativa)

L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato da legge regionale.

Art. 46

(Esercizio dell'iniziativa popolare)

Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte regionali di legge delle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione.

La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della regione secondo forme che garantiscono l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.

I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto per articoli ed accompagnato da una relazione scritta.

Art. 47

(Esercizio dell'iniziativa degli enti locali)

I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 46, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni. Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.

Art. 48

(Procedura di approvazione)

L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa. Nel caso che manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.

La Commissione consiliare, alla quale il progetto di legge d'iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.

Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione.

Ove il Consiglio non prenda in esame entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.

Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

CAPO III ***Il Referendum***

Art. 49 ***(Il Referendum)***

Il *referendum* su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.

La Regione ne favorisce l'esperimento secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.

Art. 50 ***(Referendum abrogativo)***

Il *referendum* per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno cinquantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 51 ***(Limiti del referendum abrogativo)***

Il *referendum* abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio, per le leggi comunque riferite alle minoranze etniche e linguistiche, e per lo Statuto.

Il *referendum* è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi la sua elezione.

La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni. Le stesse modalità si applicano per le leggi che siano state totalmente o parzialmente abrogate a seguito della consultazione referendaria.

Ogni anno può essere indetta una sola consultazione referendaria per non più di tre quesiti.

Art. 52
(Referendum su regolamenti regionali)

I regolamenti regionali sono sottoposti a *referendum* abrogativo secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Non è proponibile il *referendum* per il Regolamento del Consiglio, per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, per le norme regolamentari esecutive di leggi regionali.

Art. 53
(Referendum su provvedimenti amministrativi)

I provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al *referendum* abrogativo secondo le precedenti norme.

È improponibile il *referendum* relativo a provvedimenti amministrativi nelle materie escluse a norma degli artt. 51 e 52.

Il *referendum* è altresì improponibile su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 54
(Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum)

Il giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di *referendum* abrogativo è espresso dalla Corte d'Appello del capoluogo di Regione secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge 352 del 25 maggio 1970, in quanto applicabili.

La decisione positiva della Corte d'Appello è comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indice con proprio decreto il *referendum* entro i termini e i modi stabiliti con legge della Regione.

Art. 55
(Effetti del referendum abrogativo)

L'approvazione della proposta produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di *referendum*.

L'abrogazione viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del *referendum*.

Il decreto viene pubblicato immediatamente sul *Bollettino Ufficiale* della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Il Presidente, sentita la Giunta, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 56
(Referendum consultivo)

Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a *referendum* consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum*, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.

Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.

Art. 57
(Disciplina del referendum)

La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di *referendum* previste dallo Statuto.

CAPO IV
Altri istituti della partecipazione popolare

Art. 58
(Interrogazioni)

Gli enti locali, con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria possono rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Gli organi regionali competenti sono tenuti a dare risposta scritta nei tempi e nei modi stabiliti nel regolamento e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della interrogazione.

Art. 59
(Petizioni al Consiglio regionale)

I cittadini, singoli o associati possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni.

Le ulteriori modalità relative all'esame delle petizioni e alle decisioni conseguenti sono stabilite dal Regolamento.

Art. 60
(Consultazione popolare)

La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.

La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

CAPO V
Pubblicità degli atti amministrativi

Art. 61

(Pubblicità degli atti amministrativi)

Le deliberazioni degli organi della Regione, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Qualsiasi cittadino può avere copia integrale delle deliberazioni, previo assolvimento dell'onere relativo.

Il Segretario generale della Regione è responsabile della pubblicazione del *Bollettino Ufficiale*.

TITOLO V

Attività amministrativa e rapporti con gli enti locali

CAPO I

Decentramento e autonomie locali

Art. 62

(La Regione e le autonomie locali)

La Regione informa la propria attività ai principi dell'autonomia, del decentramento e della responsabilità. La Regione opera per il potenziamento effettivo dell'autonomia dei Comuni e delle Province e favorisce, anche in funzione di una organizzazione fondata su ambiti territoriali adeguati, lo sviluppo delle loro forme collaborative, delle Comunità Montane e delle unioni tra Comuni, promovendo il riordino territoriale degli enti. La Regione opera affinché l'articolazione periferica dello Stato sia coordinata con l'organizzazione territoriale dei poteri locali e regionali.

Art. 63

(Decentramento dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali)

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative per le materie attribuite alla sua competenza delegandole alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali, oppure valendosi dei loro uffici.

Art. 64

(Delega agli enti locali)

La Regione delega normalmente l'esercizio delle funzioni amministrative per singole materie e senza limiti di scadenza. La delega può essere conferita anche per oggetti definiti e per tempi determinati.

La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione è conferita alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali mediante legge regionale.

La legge regionale deve stabilire le attribuzioni di competenza e le direttive per l'esercizio della delega nonché regolare i rapporti finanziari conseguenti.

Gli enti locali devono essere preventivamente sentiti sui criteri informativi della legge.

La Giunta regionale cura l'attuazione della legge di delega e concerta con gli enti deleganti le misure necessarie.

La delega può essere revocata con legge proposta dalla Giunta regionale sentiti gli enti o l'ente interessato.

CAPO II

Istituti partecipativi

Art. 65 ***(Consiglio delle autonomie locali)***

È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organo rappresentativo delle autonomie regionali.

Il Consiglio, espressione dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane, è composto da un numero di membri fissato dalla legge e comunque non superiore a quello del Consiglio regionale. La legge provvede che in esso siano rappresentati in maniera proporzionale tutti gli enti, indipendentemente dalla loro classe di grandezza.

La legge disciplina modalità e criteri di composizione e funzionamento dell'organo. In ogni caso, ispirandosi a criteri di pluralismo politico nell'individuazione dei suoi componenti, la legge dovrà prevedere la presenza di rappresentanti di tutte le forze politiche che hanno una rappresentanza nel Consiglio regionale.

Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sulle proposte di legge attinenti alla determinazione o modifica del riparto delle competenze tra Regione ed Enti locali ovvero tra enti locali, al bilancio e al programma regionale di sviluppo nelle parti inerenti al suddetto riparto.

Sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali tutte le altre proposte di legge e di atti generali a carattere programmatico, attinenti alle materie di cui al precedente comma.

Il Regolamento stabilisce modalità e termini per la trasmissione e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali da parte delle Commissioni consiliari e del Consiglio regionale. Nel caso di parere contrario sulle leggi attinenti alla determinazione o modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, ovvero tra enti locali, Il Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

CAPO III

Circondari

Art. 66 ***(Circondari)***

La Regione può provvedere, con propria legge, alla istituzione di circondari, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati.

I circondari devono possibilmente coincidere con aree o sub-aree ecologiche.

I circondari sono sedi di delega amministrativa e di decentramento regionale.

CAPO IV

Difensore civico

Art. 67

(Difensore civico)

Con la legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore civico, i suoi compiti, nonché i modi di esercizio degli stessi.

CAPO V

Enti, aziende e società regionali

Art.68

(Enti, aziende e società regionali)

Allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale, oppure di garantire il raggiungimento di obiettivi previsti dal piano di sviluppo, la Regione, quando la delega agli enti locali non possa essere utilmente esercitata, può con propria legge costituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione ed amministrazione di società per azioni.

Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti ed aziende.

La legge regionale stabilisce le modalità ed i tipi dei controlli e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende e assicura la rappresentanza delle minoranze consiliari.

Il personale degli enti e delle aziende dipendenti della Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione delle leggi istitutive.

Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sulle attività, sui programmi e sul bilancio di cassa.

Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili con le leggi dello Stato, alle società a partecipazione regionale.

TITOLO VI

Programmazione economica, finanza e bilancio della Regione

CAPO I

Programmazione economica

Art. 69

(Regione e programmazione nazionale)

La Regione, soggetto di programmazione, concorre alla formazione ed attuazione del piano nazionale, secondo procedure fissate con legge dello Stato, e con la propria autonoma attività di programmazione.

La Regione, nella politica di piano, opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese, con particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno.

Il concorso della Regione avviene assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, nonché delle organizzazioni economico-sociali.

Art. 70
(Programmazione regionale)

La Regione, in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale, provvede all'adozione del piano di sviluppo regionale.

Per l'attuazione del piano, la Regione adotta un programma pluriennale di attività e di spesa, articolato in programmi di settore per le materie di sua competenza nonché per le materie ad essa delegate dallo Stato.

Il bilancio preventivo annuale, le leggi e gli atti della Regione che importano investimenti devono essere coerenti con le linee fondamentali del programma pluriennale.

La Giunta presenta ogni anno, unitamente al bilancio di preventivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale ed eventuali proposte di aggiornamento.

Art. 71
(Formazione ed attuazione del piano)

Le norme per la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione del piano di sviluppo regionale e dei programmi di settore sono fissate con legge regionale, assicurando il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali.

La legge regionale che determina le norme per la formazione del piano stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti alla programmazione economica, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.

CAPO II
Finanza e bilancio della Regione

Art. 72
(Entrate, demanio e patrimonio)

Le norme relative alle entrate, al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione sono stabilite con legge della Regione in conformità alle leggi dello Stato.

Art. 73
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario per la Regione incomincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

La Giunta presenta il bilancio preventivo entro il 31 agosto e il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

Art. 74
(Disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Regione)

La Giunta predispone il disegno di legge di approvazione del bilancio preventivo e quello del conto consuntivo in armonia con le norme stabilite con legge dello Stato e li consegna, nei termini di scadenza previsti dallo Statuto, alla Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 75
(Esercizio provvisorio)

L'esercizio provvisorio può essere con legge deliberato dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 76
(Limiti in materia di spesa di bilancio)

Ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte.

TITOLO VII
Stato giuridico del personale regionale

Art. 77
(Ruolo organico del personale regionale)

Le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale, sugli uffici del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione e di disciplina del personale stesso, sono adottate con legge della Regione, nell'ambito della legge dello Stato e secondo le norme dello Statuto.

La segreteria generale della Regione assicura i rapporti fra tutti i servizi regionali, articolati, secondo i principi dello Statuto e tenendo conto dei criteri di autonomia funzionale e contabile degli uffici del Consiglio previsti dall'articolo 22, in modo da conseguire l'efficienza funzionale e la rispondenza dei servizi ai fabbisogni e alle esigenze della comunità regionale.

Le proposte di revisione del ruolo organico sono presentate dalla Giunta.

Il personale di ruolo è assunto mediante concorso pubblico.

Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, è ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati.

Le modalità ed i limiti di tali incarichi sono regolati con legge regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti ruoli organici separati per il personale della Giunta e per quello del Consiglio regionale.

TITOLO VIII
Revisione dello Statuto

Art. 78
(Revisione dello Statuto)

La revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto, è deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio regionale, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.